

## Webinar Area Segreteria 14 aprile 2026 La Trasparenza negli Enti Locali: indicazioni operative

**Domanda: Buongiorno, le slide verranno inoltrate ai partecipanti?**

Risposta: Buongiorno! Sì, le slide verranno inoltrate all'indirizzo con la quale vi siete iscritti.

**Domanda: Ma allora gli oneri a carico della finanza pubblica sono anche con la quota di oneri riflessi a carico dell'ente? oppure il lordo dato al dirigente ?**

Risposta: Gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica sono gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e anche dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni anche diverse da quelle di appartenenza.

Tali dati devono essere aggiornati annualmente entro un termine ragionevole rispetto a quello della comunicazione dei dati – fissato al 30 novembre dal d.P.C.M. 23.3.2012 - e comunque non oltre il 30 marzo dell'anno successivo.

Attenzione. **Sono previste sanzioni per la mancata comunicazione dei dati sugli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.**

L'art. 47, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 163, legge n. 160/2019 (legge di bilancio), prevede che **nei confronti del dirigente** che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art. 14, co. 1-ter si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

**Domanda: Verrà inviato anche l'attestato di partecipazione?**

Risposta: Sì, verrà inoltrato l'attestato.

**Domanda: Sono categoria istruttori con responsabilità ed indennità minima non avendo E.Q. in pianta organica il mio decreto con importo lordo lo pubblico in trasparenza, va bene o non essendo E.Q. non va pubblicato.**

Risposta: Non essendo posizione E.Q. né Dirigente non è previsto un obbligo specifico di pubblicazione.

Il costo del personale non rientrante nelle suddette categorie confluisce nel dato aggregato dei costi del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.

**Domanda: Relativamente a compensi , importi viaggi ammontare complessivo noi per il 2024 abbiamo pubblicato con questa dizione "dato non pubblicabile in forza dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, Atto del Presidente Anac 12/10/2022": quindi ora non vale più?**

Risposta: La nota indicata è corretta.

L'art. 1 comma 7 del D.l. 30 dicembre 2019 n. 162, infatti, è la norma all'interno del decreto milleproroghe che ha previsto l'adozione di un regolamento per definire i dati relativi agli obblighi di trasparenza (ex art. 14 d.lgs. 33/2013) per dirigenti e vertici amministrativi.

Come indicato nel webinar e nelle slide trasmesse, anche Anac, con il parere citato, ha riconosciuto che le informazioni relative all'art. 14 comma 1.bis devono essere sospese in attesa del Regolamento. Pertanto l'indicazione è corretta al momento, perché il Regolamento non è stato adottato.

**Domanda: Buongiorno due domande:**

**1) ho creato una pubblicazione anno 2025 con scadenza 31/12/2030 (5 anni interni). Nel 2026 la aggiorno inserendo un atto integrativo. La scadenza deve aumentare al 31/12/2031? Oppure va gestita a livello di singolo allegato?**

**2) in fase di acquisizione del cig, la BDNCP chiede url di pubblicazione. In questi casi, quale pubblicazione inseriamo nel campo "url", se essa poi sarà integrata? I documenti successivi, a logica, andranno nella prima pubblicazione, che è quella puntata da BDNCP. É corretto?**

Risposta: La durata di pubblicazione è relativa al periodo di pubblicazione dell'atto, che generalmente deve essere tempestivo.

Con riferimento alla BDNCP, dipendente come è strutturata la vostra amministrazione trasparente. Se vi è una voce dedicata all'elenco dei singoli procedimenti con link alla BDNCP, quella sarà la posizione. In pubblicazione vanno pubblicati i documenti di gara e nel caso degli affidamenti diretti le determine di aggiudicazione.

**Domanda: Dove si inserisce l'aggiudicazione di gara?**

Risposta: Se intende il documento di gara (ad es. la determina) deve essere inserita in pubblicazione - documenti di gara.

**Domanda: La pubblicazione delle dichiarazioni dei consulenti in merito all'assenza di conflitto di interessi viene sottoscritta in maniera oleografica. Come si fa a pubblicarla giacché non è possibile inserire file immagine scansionati?**

Risposta: Il documento deve essere inserito in formato nativo digitale firmato digitalmente dall'interessato. Se ciò non è possibile va pubblicato il documento inserendo la dicitura che è stato sottoscritto dall'interessato "xxx".

**Domanda: Le diciture precedute da trattini e numeri sono da considerarsi sezioni di 3° livello?**

Risposta: Nella griglia ANAC vengono riportate solamente sezioni di primo livello (ad esempio "Organizzazione" e sezioni di secondo livello, ad esempio "articolazione degli uffici". Dopodiché troviamo i vari contenuti dell'obbligo.

**Domanda: Il link a perlaPA esclude di pubblicare nella sezione di consulenti? Quindi ad esempio con il solo link di perlaPA?**

Risposta: Il link a PerlaPA dà la possibilità di evitare di duplicare le informazioni inserendole anche nel sito dell'Amministrazione. Ovviamente viene da sé che è fondamentale tenere costantemente e correttamente aggiornata la sezione PerlaPA se si vuole rinviare solamente a questo link.

**Domanda: scusate, quindi quanto esposto ora in riferimento al fascicolo anac 752/2026 (cosa pubblicare e cosa sospendere) è riferito ai comuni con meno di 5000 ab o a tutti?**

Risposta: si applica a tutti.

**Domanda:** per gli incarichi di avvocato consentitemi di dire che forse state sbagliando. Infatti il CIG ci vuole quando si tratta di incarico di servizio come difesa intera dell'Ente cioè di tutto il contenzioso mentre il singolo incarico, trattandosi di incarico fiduciario è riferibile a consulente e collaboratore.

Risposta: sono d'accordo con lei, ma le riporto la faq specifica di Anac sul punto.

link:

<https://www.anticorruzione.it/-/obblighi-di-pubblicazione-concernenti-i-titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza-art.-15-d.lgs.-33/2013->

*Se ad un avvocato, anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è affidata la rappresentanza legale di un ente in un arbitrato o in una conciliazione, oppure in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali, autorità pubbliche o istituzioni internazionali o laddove sia affidata una consulenza legale in preparazione di tali procedimenti, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di uno dei citati procedimenti, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, queste attività sono qualificate, ai sensi dell'art. 56, co. 1, lett. h), del d.lgs. 36/2023, come "contratti esclusi".*

*Tenuto conto che, come specificato nella Delibera n. 584/2023, per questi contratti è prevista l'acquisizione del CIG che comporta l'inserimento di dati e informazioni nella BDNCP detenuta da ANAC, la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'amministrazione/ente del link che rinvia ai dati relativi allo specifico contratto, secondo quanto chiarito da ANAC nelle Delibere nn. 261 e 264 del 2023 e nel Comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, cui si rinvia.*

*Si specifica altresì che, come stabilito nella sopra citata Delibera n. 584/2023, per questi contratti è previsto il pagamento del contributo in favore dell'Autorità.*

*Qualora, invece, l'amministrazione affidi all'esterno la complessiva gestione dei servizi legali di cui all'Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, ivi inclusa la difesa giudiziale, tale affidamento è qualificato come un appalto di servizi rientrante nei settori ordinari, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 127 del d.lgs. 36/2023. In materia di trasparenza restano valide e indicazioni di cui sopra.*

*In via residuale, per gli affidamenti di servizi legali non disciplinati dall'articolo 127 del Codice né esclusi dall'ambito di applicazione del Codice ai sensi dell'articolo 56, quali gli incarichi di consulenza legale attribuiti ad esperti di comprovata esperienza (ad es. i pareri "pro veritate") ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 - mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio - la trasparenza è assolta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, con la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" dei dati previsti dal citato comma 1 dell'art. 15.*

*In alternativa, la trasparenza può essere assolta, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti al Dipartimento Funzione Pubblica (DFP), titolare della Banca Dati PerlaPA. In tal caso, le amministrazioni assicurano l'inserimento del collegamento ipertestuale alla banca dati nella predetta sottosezione "Consulenti e collaboratori". Ciò è possibile stante la corrispondenza dei dati pubblicati in detta Banca dati e quelli dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.*

**Domanda: La sezione dettata dalla delibera 582 si deve contemplare di default o solo per chi aveva procedure aperte pre 2024 e quindi mostrate per 5 anni?**

Risposta: per chi aveva procedure di affidamento dei contratti antecedenti al 2024. Non solo procedure aperte ma anche affidamenti diretti e negoziate.

**Domanda: se un consulente riceve più di un incarico presso lo stesso ente, devono essere fatte N pubblicazioni separate?**

Risposta: L'art. 15 comma 1 del D.Lgs 33/2013 dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi.....

L'impostazione di amministrazione trasparente è maggiormente chiara se per ogni singolo incarico vengono fornite le informazioni richieste.



Quest'ultima impostazione la si rinviene anche sul portale istituzionale di dell'Anagrafe delle Prestazioni di PerlaPA: <https://consulentipubblici.dfp.gov.it/>

**Domanda: Erroneamente, in "Affidamenti" stiamo pubblicando i nostri affidamenti diretti (quasi esclusivamente unica metodologia di nostro utilizzo per acquisti esterni), piuttosto che in "Pubblicazioni". Quindi mi conferma invece la pubblicazione corretta essere il contrario?**

Risposta: La determina di affidamento è un documento di gara, pertanto si conferma la collocazione di tale documento in "Pubblicazione" e non in "Affidamento" (quest'ultima sezione è, invece, riservata alla pubblicazione delle informazioni relative alle commissioni giudicatrici e dei bilanci di genere per gli operatori economici con più di 50 dipendenti).

**Domanda: Può gentilmente ripetere in quale documento di ANAC sono indicate specifiche esposte nella slide Schema riassuntivo di Bandi di gara e contratti.**

Risposta: Nella griglia ANAC.

**Domanda: Per i collaboratori il tempo di pubblicazione in AT è di 3 anni a partire dal termine dell'incarico?**

Risposta: No, è di cinque anni.

**Domanda: Spesso i documenti forniti dagli amministratori non sono di formato aperto. dovrebbero esserlo?**

Risposta: Sì, sarebbe opportuno ricevere a monte i documenti già nel formato corretto nativo digitale e privi di dati personali dell'interessato.

**Domanda: E' ammissibile pubblicare solo l'oggetto delle determinazioni e non il testo?**

Risposta: Se si sta riferimento alla sezione bandi di gara e contratti è necessario pubblicare l'intero documento (ad es. la determina).

**Domanda: Sono l'avv. Stefania Petruzzelli. Purtroppo ho avuto un problema con la connessione. Sono molto interessata alla Sezione "Organizzazione" alla luce della Delibera ANAC 495. E' possibile rivedere questo passaggio?**

Risposta: E' possibile rivedere il webinar tramite la registrazione che verrà inviata ai partecipanti della formazione.

**Domanda: Per altri tre anni bisogna richiedere i dati ai Cessati ? Se non forniscono i dati richiesti, siamo inadempienti?**

Risposta: I dati da pubblicare in "Titolari di incarichi politici cessati" e/o "Dirigenti cessati" sono informazioni che già l'Amministrazione dovrebbe aver raccolto durante il periodo di carica: devono semplicemente essere trasferiti dalla sezione dei "Titolari" e/o "Dirigenti" in quelle per le figure cessate.

**Domanda: Buongiorno. Per le Comunità Montane occorre comunque utilizzare la griglia indicata nella delibera anac del 2016?**

Risposta: Sì, la griglia ANAC è da utilizzare come riferimento anche per le Comunità Montane.

**Domanda: Buongiorno, quali sono i titolari di elevata qualificazione senza funzioni dirigenziali? nei comuni piccoli le EQ sono responsabili di settori?**

Risposta: I titolari di elevata qualificazione senza funzioni dirigenziali sono, in sostanza, le ex P.O. che non hanno funzioni di responsabilità di un Ufficio.

**Domanda: come sono considerati i commissari esterni esperti di commissioni giudicatrici per l'assegnazione di contributi?**

Risposta: se viene affidato un incarico di supporto alla Commissione giudicatrice, viene affidato un contratto di servizio con CIG e rientra nella pubblicazione in Bandi di Gara e Contratti.

**Domanda: Buongiorno, tutto quello che ha indicato come obbligo di pubblicazione io l'ho pubblicata in Posizioni organizzative...quindi ora devo implementare anche l'altra sezione "dirigenti"?**

Risposta: In Organizzazione vanno pubblicati dati e informazioni relative ai titolari di incarichi politici (Consiglio e Giunta) mentre in Personale vanno pubblicati i dati dei dirigenti o delle posizioni di E.Q. con funzioni dirigenziali. Tale ultima pubblicazione, tuttavia, come detto è attualmente sospesa ad eccezione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità e degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica.

**Domanda: La pubblicazione nella piattaforma di e-procurement (richiamata nella sezione di AT) assolve all'obbligo di pubblicazione. Chiedo vs. conferma. Grazie**

Risposta: Se si intende il riferimento alla pubblicazione di dati o documenti che sono presenti nella piattaforma di e-procurement (come ad es. composizione e CV delle Commissioni giudicatrici, o atti di gara come capitolato, disciplinare) la risposta è affermativa.

**Domanda: La posizione ANAC degli atti del 2025 (fascicolo n. 2238) e 2026 (fascicolo 752) , ossia tutto sospeso tranne c 1 ter non trova pieno fondamento nella sentenza n. 20 della Corte Costituzionale del 2019 (23 gennaio), ne nel testo milleproroghe ((102/2019, art. 1, c. 7**

**che sospende le misure sanzionatorie. In sintesi sono vigenti gli obblighi dalla let a) alla let f) + c 1ter.**

Risposta: si ringrazia per la segnalazione che sarà oggetto di approfondimento. Al momento, secondo l'orientamento fornito dall'Autorità la sospensione comporta la non pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14 (escluso comma 1-ter), nonché la sospensione dell'attività di vigilanza oltre che di quella sanzionatoria, quest'ultima già prevista per legge.

**Domanda: All'interno della sezione degli atti relativi alle procedure di affidamento, gli atti devono essere raccolti distintamente per ciascuna procedura e non suddivisi per fase (es. pubblicazione, affidamento, etc), come previsto dalla normativa vigente. Questa sezione, dovrebbe contenere infatti per singola procedura l'insieme completo degli atti di pertinenza, organizzati secondo una logica procedimentale. Tale organizzazione è richiesta dal d.lgs. 33/2013 e specificata nella delibera n. 264/23 aggiornata a dicembre dalla delibera 601/2023. La logica procedimentale consente di ricostruire facilmente l'iter di ciascun affidamento garantendo piena trasparenza e accessibilità ai dati pubblicati.**

Risposta: l'esposizione contenuta nella domanda risulta quella più logica per avere piena conoscenza dello svolgimento di ogni procedura.

**Domanda: Le informazioni vanno pubblicate o all'interno della sezione Bandi di gara o dentro la sezione Consulenti o collaboratori, non in entrambe. L'ANAC lo esplicita molto bene.**

Risposta: si conferma.

**Domanda: il sito web soldipubblici.gov.it è in manutenzione, non funziona da tempo**

Risposta: si conferma, per l'appunto anche nel webinar si precisava che la pubblicazione tramite link di rinvio assolve l'obbligo solo se il link consente un effettivo e semplice accesso alla banca dati che contiene le informazioni specifiche dell'ente. Nel caso di [soldipubblici.gov.it](https://soldipubblici.gov.it) tale criterio non è soddisfatto.

**Domanda: Buongiorno, Dichiarazione Redditi: anche per il Direttore Generale è sufficiente la pubblicazione del solo quadro riepilogativo?**

Risposta: si si conferma.

**Domanda: in " Commissioni Giudicatrici" normalmente non inseriamo nulla in quanto ci appoggiamo alla CUC che provvede con propria determina. E' corretto?**

Risposta: è corretto se si inserisce il link di rinvio alla piattaforma digitale utilizzata dalla CUC e su cui si svolge la gara.

**Domanda: Chiedo se la Determina di aggiudicazione per l'affidamento di una gara aperta o negoziata debba essere pubblicata, se si dove.**



Risposta: La determina di aggiudicazione va pubblicata nella voce Documenti della Fase "Pubblicazioni".

**Domanda: Buongiorno, per un neoassunto... avete un webinar dove spieghi da zero tutti gli obblighi? Grazie**

Risposta: il servizio di supporto alla trasparenza è completo anche di videotutorial per le singole sezioni.

**Domanda: Buongiorno, visto che la sospensione si applica da marzo, i dati pubblicati fino ad allora devono essere oscurati? Mi riferisco alla E.Q.**

Risposta: no, per ora sospendere le pubblicazioni a venire.

**Domanda: le dichiarazioni e i curriculum già pubblicati occorre eliminarli?**

Risposta: no, per ora sospendere le pubblicazioni a venire.

**Maggioli S.p.A.**

via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. +39 0541 628111 - [www.maggioli.com](http://www.maggioli.com) - pec: [segreteria@maggioli.legalmail.it](mailto:segreteria@maggioli.legalmail.it)  
iscritta al Registro Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini - R.E.A. RN-219107 - C.F. 06188330150 - P.IVA 02066400405  
Capitale sociale: Euro 2.197.920,00 i.v.